**Supporto Formazione Lavoro**

**Cos'è**

Il **Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)** è una **misura di attivazione al lavoro** tramite la partecipazione a progetti di:

* formazione e accompagnamento al lavoro;
* qualificazione e riqualificazione professionale;
* politiche attive del lavoro, comunque denominate;
* progetti utili alla collettività;
* servizio civile universale.

**A chi è rivolto**

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari:

* di età compresa **tra i 18 e i 59 anni**;
* in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici.

**Come funziona**

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, è istituito dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), **dal 1° settembre 2023**.

Per usufruire della misura, bisogna:

* presentare domanda di SFL all’INPS in via telematica;
* iscriversi al **Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)**, la piattaforma informatica realizzata per:
  + agevolare la ricerca del lavoro;
  + individuare le attività formative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari.
* **sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD)** all’esito positivo dell’istruttoria della domanda
* **sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato**
* **frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa**

**REQUISITI**

Ai fini dell’accesso alla prestazione bisogna possedere, per tutta la durata, i seguenti requisiti.

**Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza**

Il richiedente deve essere:

* cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione europea;
* familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
* cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
* titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere **residente in Italia da almeno cinque anni**, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il requisito della residenza deve persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio.

**Requisiti economici**

È necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici:

* **ISEE** familiare, in corso di validità, **non superiore a 6.000 euro annui**;
* valore del reddito familiare inferiore **a una soglia di 6.000 euro annui,** moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
* patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;
* patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
  + 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  + 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  + 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

* + 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
  + 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
* non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
  + autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
  + navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

Ulteriori **requisiti** sono:

* non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
* non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
* la misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all’atto della domanda e non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione;
* assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

**Obblighi di comunicazione**

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare la variazione:

* dei redditi;
* del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia;
* del nucleo familiare, rispetto alla attestazione ISEE (in questo caso è necessario presentare una DSU aggiornata, pena la decadenza dal beneficio);
* ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.

**Destinatari dell’Assegno di Inclusione (ADI) che possono accedere al SFL**

Dal 1° gennaio 2024, potranno accedere al SFL anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’**Assegno di inclusione (ADI)**, che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 (obblighi genitoriali), purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.

**Incompatibilità**

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è incompatibile con:

* Reddito di cittadinanza;
* Pensione di cittadinanza;
* ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Per ulteriori approfondimenti:

* [circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.08.circolare-numero-77-del-29-08-2023_14256.html);
* [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](https://www.lavoro.gov.it/).

**COME FARE DOMANDA**

La domanda può essere presentata online all’INPS, **dal 1° settembre 2023**:

* direttamente dal sito internet [inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL;
* tramite gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
* presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) a partire dal 1° gennaio 2024.

Gli utenti possono scaricare il [tutorial](https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/Tutorial_domanda_Supporto_per_la_Formazione_e_il_Lavoro.pdf) (Pdf 12,5 MB) con tutte le istruzioni e accedere direttamente alla piattaforma SIISL. Gli interessati devono iscriversi alla piattaforma e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), per compilare e inviare la domanda e, quindi, ottenere il beneficio economico di 350 euro.